Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 2495 del 29/08/2023

Le precisazioni dell'assessore Zanotelli: limiti imposti dall'Ue. Necessaria una revisione

Danni da grandi carnivori, procedure e regime del 'de minimis'

In caso di danno da grandi carnivori in Trentino, gli indennizzi garantiti dall’Amministrazione provinciale sono pari al 100% del valore di mercato dei beni in questione. Secondo la normativa europea, tuttavia, gli indennizzi dei danni da grandi carnivori rientrano nella categoria del de minimis, per la quale le imprese agricole possono ricevere nell’arco dell’ultimo triennio al massimo 25.000 euro di aiuti pubblici. Si tratta di un regime che non dipende direttamente dalle politiche in materia di indennizzo dei danni da parte della Provincia, bensì dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato rispetto alla quale Piazza Dante era tenuta a mettersi in linea. Lo precisa l'assessore provinciale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli, per fare chiarezza sui contenuti riportati da un sito internet: "Il comparto zootecnico rappresenta una realtà fondamentale della nostra economia e garantisce la cura del territorio di montagna, mantenendolo vivo. Sarebbe dunque folle creare intenzionalmente danno a questo settore: la Provincia, suo malgrado, si è semplicemente dovuta adeguare a ciò che l'Europa ha deciso. Anche su questo tema, come pure sull'attualità della direttiva Habitat, una riflessione andrebbe aperta in vista del rinnovo del Parlamento europeo".

Va ricordato che la normativa europea disciplina le erogazioni dell’ente pubblico destinate alle imprese quali aiuti di Stato; le somme, pertanto, devono essere concesse nel rispetto del Regolamento UE della Commissione n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ma come avviene l'erogazione degli indennizzi dei danni da grandi carnivori in Trentino? Una volta constatato il danno, l’interessato ha 60 giorni di tempo per presentare all’Amministrazione provinciale domanda di indennizzo. La Provincia ha poi 90 giorni di tempo per concludere la procedura con un provvedimento di accoglimento dell’istanza o di rigetto della stessa se non ricorrono i presupposti.
Nel 2023 sono 92 le istanze di danno da grandi carnivori che hanno già trovato definizione: 88 sono state accolte (95,5%) e 4 respinte nel merito (4,5%). Queste percentuali confermano sostanzialmente i dati registrati negli ultimi anni in Provincia. Sempre nel 2023, 2 ulteriori danni non sono stati indennizzati in quanto gli importi hanno sforato il tetto del de minimis sopra citato ed un terzo è stato pagato in parte. Nel 2022 invece si è registrato un solo caso di indennizzo di danno interessato dal vincolo del de minimis.

(a.bg)